

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Trib. Asti- Ordinanza 24.06.2015 – G.I. Dott. Andrea Carena

Illegittima segnalazione Centrale Rischi – Omessa verifica dello Stato di insolvenza - Mancato preventivo avviso di segnalazione - Conseguenze pregiudizievoli all'attività d'impresa – Immediata revoca della segnalazione

Ricorso ex art 700 c.p.c. ammissibilità e fondatezza

“Quanto al Fumus Boni Juris : Parte ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte della Banca della garanzia prevista in suo favore dall'art. 125, co. 3^a TUB e dalla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, che prevedono l'obbligo per l'intermediario di preavvisare il cliente prima di procedere con l'appostazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia. In forza di tali disposizioni, l'intermediario non può infatti ritenersi esonerato dal dovere di informare preventivamente il cliente in occasione della prima segnalazione negativa a suo carico presso una centrale rischi e, stante la natura recettizia della comunicazione, è tenuto ad utilizzare mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento della stessa. Qualora poi il cliente contesti la legittimità della segnalazione per mancanza della comunicazione, spetta all'intermediario dimostrare di avervi provveduto mediante lettera raccomandata o altro strumento equivalente che garantisca in ogni caso la prova del ricevimento della comunicazione”

“allo stato parte convenuta non ha fornito copia dell'effettivo invio dell'avviso e della sua ricezione da parte del ricorrente, per cui non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo su di essa gravante. Per tali ragioni, e nei limiti della sommarietà del rito, deve quindi formularsi un giudizio prognostico favorevole sulla probabilità del diritto fatto valere, in relazione alla dedotta illegittimità della segnalazione, per mancato rispetto dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva in sede di prima segnalazione pregiudizievole”

“Quanto al Periculum in Mora: La segnalazione a sofferenza della società ricorrente determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comporta il concreto rischio della revoca degli affidamenti in corso ... tali circostanze inducono pertanto a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nell'interruzione della stessa attività aziendale”.



n. RG. /2015

TRIBUNALE di Asti

Sezione Civile

All'udienza del 24/06/2015 alle ore 9,00, avanti al giudice dott. Andrea Carena sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Orsini nonché il dott. direttore esecutivo della srl;
per parte resistente l'avv. che si costituisce depositando e scambiando comparsa
costitutiva e fascicolo documenti. L'avv. si richiama integralmente al contenuto
della propria memoria costitutiva, ribadendo la non opposizione all'emissione dell'invocato
provvedimento cautelare, ferma restando la contestazione della fondatezza della preannunciata
causa di merito.

L'avv. Orsini prende atto della dichiarazione di controparte in merito alla non opposizione
all'emissione del provvedimento di cancellazione della segnalazione a sofferenza e, nel riportarsi
integralmente al proprio ricorso introduttivo, ne chiede l'integrale accoglimento. Sotto il profilo del
periculum, produce documentazione attestante l'avvenuta interruzione dell'operatività dei conti
bancari.

Il giudice,
si riserva.

Il giudice

Dr. Andrea Carena



N. R.G. 1/2015



TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile



Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta in data odierna;

premesso che:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 12.6.2015, S.r.l. ha chiesto in via d'urgenza di ordinare alla Banc di cancellare immediatamente la segnalazione a sofferenza effettuata in suo danno alla Banca D'Italia;
- a sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
 - sotto il profilo del *fumus boni iuris*: l'illegittimità della segnalazione per mancanza dei necessari presupposti, ed in particolare: a) per l'omessa verifica dello stato d'insolvenza; b) per il mancato preventivo avviso di segnalazione;
 - sotto il profilo del *periculum*: il fondato timore che, nel tempo occorrente per ottenere una pronuncia di merito in ordine alla lamentata illegittimità della segnalazione, la società ricorrente possa subire un pregiudizio irreparabile, consistente nella chiusura dell'accesso al credito da parte del ceto bancario e dei fornitori, con conseguente impossibilità di proseguire nell'attività d'impresa.
- con comparsa in data odierna si è costituita la parte convenuta, sostenendo di aver legittimamente effettuato la segnalazione della sofferenza e contestando, quindi, la fondatezza della *ex adverso* preannunciata azione di merito, ma dichiarando comunque di non opporsi all'accoglimento della domanda cautelare.
- Le parti hanno quindi discusso il procedimento, come da processo verbale che qui si intende integralmente richiamato.

Osserva

Quanto al *fumus boni iuris*.

Parte ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte del Banc, della garanzia prevista in suo favore dall'art. 125, comma 3°, t.u.b. e dalla Circolare n. 139/1991 della Banca D'Italia, che prevedono l'obbligo, per l'intermediario, di



preavvisare il cliente prima di procedere con l'appostazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.

In forza di tali disposizione, intermediario non può infatti ritenersi esonerato dal dovere di informare preventivamente il cliente in occasione della prima segnalazione negativa a suo carico presso una centrale rischi e, stante la natura recettizia della comunicazione, è tenuto a utilizzare mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento della stessa. Qualora, poi, il cliente contesti la legittimità della segnalazione per mancanza della comunicazione spetta all'intermediario dimostrare di avervi provveduto mediante lettera raccomandata o altro strumento equivalente che garantisca in ogni caso la prova del ricevimento della comunicazione.

Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente allega di non aver ricevuto alcun preavviso in relazione alla segnalazione per cui è giudizio.

A fronte di tale contestazione, parte convenuta ha sostenuto che l'obbligo di preavviso, limitato alla "prima volta", non sussisteva nel caso di specie, essendo già stata effettuata, nell'anno 2013, una prima segnalazione.

Al riguardo, tuttavia, si osserva come parte convenuta si sia limitata a produrre copia di lettera Racc. a.r. datata 25.6.2013 contenente comunicazione successiva di avvenuta segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

Tale documento non individua, però, in alcun modo il debito "in sofferenza" (ciò che non consente di stabilire se tale segnalazione avesse, o meno, ad oggetto lo stesso debito per il quale è stata effettuata la segnalazione per cui è giudizio), né, comunque, dimostra in alcun modo l'avvenuto invio del prescritto preavviso.

Allo stato, parte convenuta non ha quindi fornito prova dell'effettivo invio del preavviso e della sua ricezione da parte del ricorrente, per cui non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo, su essa gravante, di comunicazione preventiva.

Per tali ragioni, e nei limiti della sommarietà del rito, deve quindi formularsi un giudizio prognostico favorevole sulla probabilità del diritto fatto valere, in relazione alla dedotta illegittimità della segnalazione, per mancato rispetto dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva, in sede di prima segnalazione pregiudizievole.

Quanto al periculum in mora.

La segnalazione "a sofferenza" della società ricorrente determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comporta il concreto rischio di una revoca degli affidamenti in corso. Parte ricorrente ha peraltro prodotto documentazione da cui si



evince che gli istituti di credito con cui intrattiene rapporti hanno già sospeso i pagamenti della società normalmente effettuati tramite RID.

Tali circostanze inducono pertanto a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nell'interruzione della stessa attività aziendale.

Per le ragioni ora esposte, il ricorso deve pertanto essere accolto.

- Considerata la particolare complessità della vicenda e la non opposizione della società convenuta all'emissione dell'invocato procedimento cautelare, si ritengo sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

p.q.m.

Visti gli artt. 700 e 669-bis c.p.c.;

in accoglimento del ricorso: ordina alla Banc _____ l'immediata
revoca della segnalazione a sofferenza della _____ S.r.l., oggetto del presente
procedimento, con relativa comunicazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia per la
cancellazione.

Compensa integralmente le spese del procedimento.

Asti, 24.6.2015

Il Giudice

Dott. Andrea Carena

